

Prot. n. 49

Treviso, 25 giugno 2019

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO-TIPO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE – NOVITA' DI CUI ALLA LEGGE 145/2018.**

**AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA  
LORO SEDI**  
[Via PEC](#)

**e p.c.**

**ANVA Confesercenti Treviso**  
Via Santa Bona Vecchia, 49 – 31100 TREVISO  
[confesercenti@confesercentitreviso.191.it](mailto:confesercenti@confesercentitreviso.191.it)  
[cattvsrl@legalmail.it](mailto:cattvsrl@legalmail.it)

**Gruppo Venditori Ambulanti FIVA  
c/o Unascom - Confcommercio Treviso**  
Via Venier, 55 – 31100 TREVISO  
[info@ascom.tv.it](mailto:info@ascom.tv.it)  
[confcommerciotreviso@pec.it](mailto:confcommerciotreviso@pec.it)

**Associazione del Commercio Ambulante e della Microimpresa  
G.O.I.A. – U.G.L.**  
Via Spadacentà, 4 – Annone Veneto (VE)  
[goiaveneto1@pec.it](mailto:goiaveneto1@pec.it)

Con nota prot. n. 82 del 16/11/2018 questa associazione ha trasmesso ai comuni della provincia un testo di regolamento-tipo comunale per il commercio su aree pubbliche per la disciplina del commercio dei mercati, posteggi isolati e fiere aggiornato rispetto alla normativa emanata in tale materia fin dal 2002, anno in cui era stato proposto un primo testo di regolamento-tipo approvato da molti comuni, che segnalavano da tempo la necessità di apportare le necessarie modifiche rispondenti alle variazioni normative intervenute sia a livello nazionale che regionale.

Come è noto, la legge di bilancio 2019 n. 145/2018, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio scorso, reca alcune disposizioni di particolare interesse per il settore del commercio su aree pubbliche.

Tali disposizioni sono contenute al comma 686 dell'art. 1 ed intervengono a modifica del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva c.d. Bolkestein n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

L'intervento legislativo in argomento è finalizzato, per espressa indicazione del legislatore, ad escludere il settore in argomento dall'ambito di applicazione del d.lgs. 59/2010. La norma in esame ha prodotto effetti di più ampia portata sulla disciplina del settore, senza tuttavia intervenire in materia con un provvedimento organico. Sono pertanto emerse diverse criticità interpretative e difficoltà applicative.

In primo luogo, la modifica operata con la lettera a) del comma 686 dell'art. 1 della L. 145/2018, sottraendo dall'ambito di applicazione del d.lgs. 59/2010 le attività del commercio sulle aree pubbliche, comporta che nessuna disposizione del decreto stesso risulta più applicabile a tali attività: in particolare, si segnalano gli aspetti di incertezza connessi alla disapplicazione dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che individua i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di vendita e di somministrazione (requisiti di onorabilità e professionali), in precedenza contenuti ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 114/1998 e all'art. 2 della l. 287/1991, disposizioni che lo stesso art. 71 ha esplicitamente abrogato.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 70 del d.lgs. 59/2010, ora abrogato, prevedeva:

- la possibilità di costituire le società di capitale anche nel settore del commercio su aree pubbliche (art. 70, comma 1); possibilità che sembra permanere per effetto dei decreti Monti del 2011;
- la possibilità di avviare l'attività itinerante (art. 70, comma 2) come da scelta dell'operatore e non più obbligatoriamente nel luogo di residenza o sede legale della società; possibilità che resta in vigore essendo poi stata inserita dalla Regione Veneto nella modifica della L.R. 10/2001;
- la possibilità di programmare il settore secondo criteri di vivibilità e sostenibilità ambientale (art. 70, comma 3);
- la vigenza per il settore delle disposizioni di cui all'art. 52 del Codice dei Beni culturali (che comunque continua ad essere vigente) (art. 70, comma 4);
- che con Intesa in Conferenza Unificata venissero individuati i criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni (art. 70, comma 5).

Si sottolinea, inoltre, che l'intervento normativo operato non ha fatto alcun riferimento ai commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), che prevedono l'uno la proroga delle concessioni al 31 dicembre 2020 e l'altro la necessità di integrare i criteri stabiliti con l'Intesa del 2012 con altri, da definirsi anch'essi in sede di Conferenza Unificata.

Da ultimo si segnala che la lettera b) del comma 686 dell'art. 1 della l. 145/2018 sottrae dalle procedure selettive di cui all'art. 16 del d.lgs. 59/2010 il settore del commercio su aree pubbliche e specificatamente l'assegnazione dei

posteggi per l'esercizio di tale attività, non disponendo però alcunché in merito alla procedura ed ai criteri attualmente applicabili.

In sintesi, le disposizioni contenute al comma 686 dell'art. 1 della L. 145/2018 presentano sotto il profilo tecnico-giuridico, problemi di armonizzazione con la vigente normativa, anche regionale, e criticità applicative in relazione alle abrogazioni e disapplicazioni ivi contenute, che determinano vuoti normativi da colmare in via interpretativa e/o legislativa.

In merito a tale modifica normativa e sulle sue implicazioni rispetto alla disciplina del commercio su aree pubbliche oggetto della L.R. 6 aprile 2001, n.10 e delle Deliberazioni regionali attuative la Regione Veneto non si è ancora espressa.

Per supportare i Comuni in questa fase di incertezza normativa, l'Associazione Comuni intende:

- **MARTEDI' 15 OTTOBRE** proporre ai funzionari comunali una mattinata di studio sulla normativa in questione, come modificata dalla citata legge 145/2018;
- **ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE** inviare ai Comuni un nuovo testo di regolamento-tipo aggiornato rispetto alle recenti modifiche normative intervenute, auspicando che nel frattempo anche la Regione Veneto si esprima sulla loro puntuale applicazione rispetto alla normativa regionale.

Alla luce di quanto sopra si invitano i Comuni che non hanno dato corso all'approvazione del Regolamento, allegato alla nostra nota prot. n. 82 del 16/11/2018, ad attendere la trasmissione della proposta aggiornata, da parte della ns Associazione, entro la fine di quest'anno mentre per gli Enti locali che nel frattempo avessero già approvato il testo siamo a disposizione per l'aggiornamento del Regolamento stesso in applicazione della legge 145/2018.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
(avv. Mariarosa Barazza)

